



**CONFERENZA UNIFICATA
24 marzo 2016**

Punto 12) all'ordine del giorno

SCHEMA DI ORDINANZA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 28 APRILE 2009, N. 39, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77. ANNUALITÀ 2015

PARERE FAVOREVOLE CON RACCOMANDAZIONI

Articolo 2

RACCOMANDAZIONE

Per quanto riguarda gli interventi di cui alla **lettera d)** del comma 1 dell'articolo 2, "***altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile***", **individuati "dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione"**, si raccomanda, come previsto dal decreto 6 ottobre 2012 che indica tra gli interventi le strutture legate al trasporto urbano ed in ogni caso individuate dai piani Comunali di emergenza, di facilitare la presentazione delle proposte di intervento da parte delle regioni prevedendo un coinvolgimento diretto dei Comuni o della presentazione diretta da parte delle Città Metropolitane.

Articolo 3

RACCOMANDAZIONE

Si raccomanda di specificare che le Regioni, nell'individuare gli interventi, diano priorità ai Comuni privi di edifici strategici, aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni vigenti.

Tale previsione è necessaria a favorire sul territorio, quindi nei Comuni, la realizzazione di edifici strategici rispondenti alle caratteristiche costruttive previste a norma di legge, sarebbe utile dare priorità agli interventi da realizzare nei comuni privi di edifici

rispondenti ai parametri. Così facendo, con un piano pluriennale, le Regioni si renderebbero protagoniste nel permettere alle diverse Comunità di disporre edifici strategici a norma e, soprattutto, si eviterebbe il rischio che di finanziare interventi nei Comuni aventi relativi ad edifici che già rispondono rispondenti ai requisiti (creando una serie di doppioni).

Articolo 14

RACCOMANDAZIONE

Rispetto agli oneri che i Comuni sostengono per espletare le procedure connesse alla attuazione dell'ordinanza, si raccomanda di evidenziare alle Regioni la necessità del loro riconoscimento integrale, eventualmente anche chiarendo e richiamando quanto già disposto dall'art. 2, comma 7, in merito all'utilizzo della quota del 2% e alla possibilità di definire accordi affinché non rimangano maggiori oneri in capo ai comuni anche attraverso apposita missiva indirizzata alle regioni.